

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE

1. Il Comune di Terdobbiate si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dai commi da 2 a 7 della legge 234/2021 che operano una revisione degli scaglioni dei redditi imponibili IRPEF e dall'art 1 comma 2 Legge 207 del 30.12.2024

ARTICOLO 2 – COMPETENZE - ALIQUOTE

1. La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale.
2. In assenza di provvedimento, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai sensi dell'art .14 del D. Lgs 23/2010:
 - a) Il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.
 - b) l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di:

– Fino ad euro 28.000 di reddito:	0,5 %
– Oltre 28.001 euro e fino ad euro 50.000 di reddito:	0,7 %
– Oltre 50.000 euro di reddito:	0,8 %
4. Si stabilisce la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 per l'anno 2022 in Euro 7.500,00.
5. Le delibere di variazione dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del citato D.Lgs 360/98 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20/12 dell'anno a cui la delibera afferisce.
6. Per ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico.

ARTICOLO 3 – VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.